

CIRCOLARE 32 DEL 21 SETTEMBRE 2020

DETERMINATA LA PERCENTUALE DEL CREDITO D'IMPOSTA SPI E SANIFICAZIONE E IL RELATIVO CODICE TRIBUTO

Rif. normativi  
e di prassi: **Art. 125, DL n. 34/2020**  
**Provvedimento Agenzia Entrate 11.9.2020**  
**Risoluzione Agenzia Entrate 14.9.2020, n. 52/E**  
**Ns. Circolari n. 28/2020, 30/2020 e straordinaria del 21/05/2020**

*In sintesi*

*Il c.d. "Decreto Rilancio" ha introdotto uno specifico credito d'imposta, c.d. bonus "sanificazione / acquisto DPI", pari al 60% delle spese sostenute dal beneficiario.*

*Al fine di rispettare il limite di spesa previsto (€ 200 milioni), il Legislatore ha optato per riconoscere tale credito d'imposta in misura pari alla percentuale (15,6423%) ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti, desumibile dalle apposite comunicazioni inviate all'Agenzia delle Entrate.*

*Recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha istituito lo specifico codice tributo da riportare nel mod. F24 per l'utilizzo in compensazione, a decorrere dal 14.9.2020, del bonus in esame.*

L'art. 125 del "Decreto Rilancio" ha previsto **un credito d'imposta pari al 60%** (fino ad un **massimo di € 60.000 di credito** per ciascun beneficiario) delle spese sostenute **nel 2020** per:

- la **sanificazione di ambienti lavorativi / strumenti utilizzati;**
- l'**acquisto di dispositivi di protezione individuale (DPI) / altri dispositivi** atti per garantire la salute di lavoratori / utenti.

In argomento l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti (Circ. 20/E/ 2020 e 28/E/2020 e Provv. 10/07/2020).

Considerato che l'**ammontare massimo del credito d'imposta fruibile** è determinato sulla base della percentuale quantificata "*rapportando il limite complessivo di spesa ... all'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti*", con il Provvedimento 11.9.2020,

l'Agenzia ha reso noto che la predetta percentuale risulta **pari al 15,6423%** (derivante dal rapporto € 200.000.000 / € 1.278.578142).

**L'ammontare massimo spettante** al beneficiario, quindi, è **"limitato" a € 9.385** (60.000 x 15,6423%).

In particolare, il bonus in esame, **determinato comunque sulla base delle spese effettivamente sostenute** può essere utilizzato **in compensazione tramite mod. F24**, da presentare esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline) **a partire dal 14.9.2020**.

**L'ammontare del credito d'imposta fruibile è consultabile nel proprio "Cassetto fiscale"**, calcolato applicando la suddetta percentuale agli importi comunicati mediante apposita istanza con scadenza 07/09/2020.

Recentemente, con la Risoluzione 14.9.2020, n. 52/E, la stessa Agenzia ha istituito il seguente codice tributo, utilizzabile nel mod. F24: **"6917"** - *"Credito d'imposta sanificazione e acquisto dispositivi di protezione - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34"*.

Nel campo *"anno di riferimento"* va indicato *"2020"*.

Si consiglia di utilizzare il credito (calcolato anche sulle spese che presuntivamente si sarebbero sostenute dal mese di presentazione dell'istanza a fine anno) solamente una volta sostenute le relative spese, al fine di non eccedere l'importo effettivamente spettante (pari al minimo tra credito assegnato e credito calcolato sulle spese effettivamente sostenute).